

**CONTRATTO CON LA
ASSOCIAZIONE AGRICULTURE**

- 2178

**PROGETTO TERAPEUTICO ABILITATIVO
TRA L'ASL CAGLIARI - D.S.M. /CSM ASSEMINI
E LA ASSOCIAZIONE AGRICULTURE**

11 DIC. 2013

L'anno 2013 addì 26 del mese di Novembre tra l'ASL Cagliari con sede legale a Selargius in via Piero della Francesca 1- rappresentata dal Dott. Emilio Simeone e la Associazione AgriCulture – P.I. 03462080924.-

VISTA

- La legge n° 381/91 che disciplina le cooperative sociali;
- La legge n° 68/99 recante le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- La legge regionale n° 20/1997;
- La legge n° 104/92 che disciplina l'integrazione sociale dei portatori di handicap.

PREMESSO

- che la A.S.L. Cagliari intende promuovere nuovi ed efficaci strumenti riabilitativi individuali o per piccoli gruppi con esigenze terapeutiche comuni, di cui alla L.R. 20/97 (art.3), al fine di valorizzare le potenzialità necessarie a favore di persone con disturbo mentale;
- che gli operatori del C.S.M. Assemini e la Associazione AgriCulture - intendono perseguire obiettivi comuni attraverso la realizzazione di adeguati progetti terapeutici abilitativi/riabilitativi;
- che tali Progetti consentono agli utenti l'acquisizione e/o il recupero di abilità necessarie contribuendo alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale, oltre che al superamento di difficoltà di adattamento e di relazione per l'incremento dell'autonomia e dell'autostima;
- che il D.S.M. al fine di agevolare l'integrazione sociale dei suoi utenti intende favorire l'inserimento sociale di soggetti affetti da disabilità psichica;
- che è stata approvata l'attivazione del Progetto di che trattasi con Determinazione del Direttore del DSM n. 1218 del 06-11-2013;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

- L'intervento riabilitativo, mediante l'attivazione del progetto individualizzato ai sensi della L.R. 20/97, di cui alla Determinazione della Direttore del Dipartimento Salute Mentale n.1188 del 1-9-2006, a seguito della Deliberazione del Direttore Generale Asl 8 Cagliari n.688 del 10 agosto 2006 e della Deliberazione G.R./Ras n.23/29 del 30-5-2006 con Determinazione del Direttore Generale Assessorato Sanità della Ras n.12 del 18-7-2006, con l'obiettivo di favorire l'inserimento sociale, è rivolto agli utenti in carico al C.S.M. Assemini;
- Il Progetto decorrente dalla data che verrà stabilita dal C.S.M. Assemini con la Associazione, prevede una spesa complessiva di €. 6.076,83 (al lordo degli oneri previsti dalla legge), così determinata:
 - €. 5.476,83 compenso dovuto alla Associazione, per lo svolgimento di n. 232 ore complessive ad € 23,607(Iva al 22% inclusa),
 - €. 600 per l'acquisto del materiale di allestimento dell'orto, che verrà rimborsato all'Associazione a presentazione delle fatture, regolarmente prese in carico dal CSM Assemini;

CONTRATTO CON LA ASSOCIAZIONE AGRICOLTURE

- L'onere finanziario farà capo al budget a disposizione del C.S.M. Assemini con l'assegnazione fondi e ripartizione di cui alla Determinazione n. 452 del 03/04/2012
- **Al fine di adempiere agli obblighi previsti dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e in osservanza di quanto disposto dalla L. 136/2010, si comunica che si è provveduto a richiedere apposito CIG (codice identificativo gara), in relazione alla procedura sopra precisata, che si provvede a comunicare:
n° CIG: Z970C54A68 - importo dovuto all'operatore economico €. 4.489,20 (Imponibile).**
- **Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, il fornitore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari concernenti le transazioni relative alle prestazioni oggetto del presente contratto.
Detta clausola agisce a pena di nullità assoluta del contratto, ossia comporta una invalidità a monte del contratto, insanabile e nei confronti di tutti i soggetti, subappaltatori e subcontraenti, della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura in oggetto, ai sensi dell'articolo 1418 C. C.**

ART. 2

I compiti dell'équipe del C.S.M. Assemini sono:

- definire il Progetto di abilitazione/riabilitazione con obiettivi e tempi di realizzazione;
- verificare periodicamente l'attuazione del Progetto in collaborazione con gli operatori della Associazione;
- garantire agli utenti un costante sostegno psichiatrico, psicologico e sociale per tutta la durata del Progetto con interventi mirati a favorire lo svolgimento positivo di tutte quelle attività educative, di svago e culturali.
- monitorare il percorso di sostegno con frequenti incontri con gli utenti e gli operatori dell'Associazione.

ART. 3

I compiti della Associazione, sono:

- intervenire in favore degli utenti per il progetto "Ortoterapia",
- effettuare incontri periodici con l'équipe del C.S.M. Assemini, come da art. 2,
- garantire con proprio personale l'attuazione del Progetto di abilitazione/riabilitazione secondo le modalità e nei tempi previsti,
- periodicità della valutazione e azioni programmate così come risulta dal Progetto di cui alla Determinazione Asl Cagliari n. 1218 del 06-11-2013,
- preservare la privacy degli utenti relativamente alle informazioni su esso ricevute dagli operatori CSM Assemini e DSM.

CONTRATTO CON LA ASSOCIAZIONE AGRICULTURE

ART. 4

Le due parti si impegnano ad ottenere la collaborazione degli utenti, il loro consenso per ogni attività prevista, compresi gli incontri tra équipes e operatori della Associazione AgriCulture e tutelarne la privacy.

ART. 5

Le parti convengono di fissare incontri per la verifica del Progetto, dell'andamento della collaborazione e del buon fine del presente Protocollo.

Le parti si impegnano ad incontrarsi ogni qualvolta una delle due lo ritenga necessario ed importante per garantire la buona riuscita del Progetto.

ART. 6

Tale contratto ha la validità di anni 1. Può essere consensualmente rinnovato, modificato e/o integrato dalle parti.

ART. 7

Nel caso in cui il committente si avvalga della facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale, così come previsto dall'art. 2227 cc. dovrà comunicarlo con un preavviso di almeno trenta giorni tramite lettera raccomandata A/R tenendo indenne il collaboratore delle spese e del lavoro eseguito. In caso di recesso del committente senza preavviso, il collaboratore ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionato al preavviso omesso. Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa. Il collaboratore può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R con un preavviso di trenta giorni. In caso di recesso del collaboratore senza preavviso il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionato al preavviso omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso del collaboratore per giusta causa.

Le parti possono rescindere l'accordo se il presente documento non viene rispettato.

ART. 8

Le spese di bollo relative alla presente convenzione sono a carico del Collaboratore. Il presente contratto, ai sensi e per gli effetti del DPR 131/86 è soggetto a registrazione in caso di uso.

L.C.S.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emilio Simeone)

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(Associazione "AgriCulture")

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2178 DEL 11 DIC. 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Storelli)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Emilio Simeone)

Il presente allegato è composto da
n° 3 fogli di n° 1 pagine

Il Direttore DSM
Dott. Augusto Contu